



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-567/17, 28 febbraio 2019, ECLI:EU:C:2019:158	„Bene Factum“ UAB contro Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos	III	rinvio pregiudiziale	LT	Ultima istanza - Corte amministrativa suprema di Lituania	M. Campos Sánchez-Bordona	-	Principio della prevalenza della sostanza sulla forma	Accise – Direttiva 92/83/CEE – Articolo 27, paragrafo 1, lettera b) – Esenzioni – Nozione di “prodotti non destinati al consumo umano” – Criteri di valutazione
Classificazione									
- Diritto secondario - Accise									
Questione pregiudiziale									
<p>Se l'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva del Consiglio 92/83/CEE 1, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, debba essere interpretato nel senso che esso si applica a tutti i prodotti non destinati al consumo umano conformemente al loro previsto uso di base (diretto), a prescindere dal fatto che talune persone consumino prodotti cosmetici e di igiene personale, come quelli oggetto del caso di specie, come bevande alcoliche a fini inebrianti.</p> <p>Se per la risposta alla prima questione sia rilevante la circostanza che il soggetto che ha importato i prodotti in parola da uno Stato membro sapesse che i prodotti contenenti alcool etilico denaturato, fabbricati su suo ordine e forniti (venduti) da terzi ai consumatori finali in Lituania, sono consumati da talune persone come bevande alcoliche, e che esso abbia quindi fabbricato ed etichettato detti prodotti tenendo conto di tale circostanza, al fine di venderne la maggior quantità possibile.</p>									
Dispositivo									
<p>L'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, deve essere interpretato nel senso che esso si applica all'alcol etilico denaturato in conformità alle prescrizioni di uno Stato membro, contenuto in prodotti cosmetici o per l'igiene bucco-dentale, i quali, sebbene non destinati come tali al consumo umano, vengono nondimeno consumati come bevande alcoliche da talune persone.</p> <p>L'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/83 deve essere interpretato nel senso che si applica all'alcol etilico denaturato in conformità alle prescrizioni di uno Stato membro, contenuto in prodotti cosmetici o per l'igiene bucco-dentale i quali, sebbene non destinati, come tali, al consumo umano, vengono nondimeno consumati come bevande alcoliche da talune persone, qualora il soggetto che importa tali prodotti da uno Stato membro, affinché siano distribuiti nello Stato membro di destinazione da altri soggetti a consumatori finali, sapendo che sono consumati anche come bevande alcoliche, li fa fabbricare ed etichettare tenendo conto di tale circostanza allo scopo di aumentarne la vendita.</p>									
Nota redazionale									
N/A									